



LINEE GUIDA

PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia

(D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115 e ss. mm. e ii.)

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate (Cass., III Civ, sent. 22381/2012) e non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.). Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui (art. 121 T.U.S.G.). Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l'ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

COMPETENZA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili delle seguenti Autorità giudiziarie: Tribunale Ordinario di Tivoli e Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, anche per le mediazioni in materie obbligatorie.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli non è competente per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relative ai procedimenti avanti la Corte di Appello di Roma, Tribunale per i Minorenni, le Sezioni Penali, le Commissioni Tributarie (art. 138 T.U.S.G.), la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (Regolamento C.E.D.U., artt. 100-105), il T.A.R. e il Consiglio di Stato (art. 2 all. 2, Tit.V, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.)

Non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

I residenti in paese U.E. diverso dall'Italia (anche se cittadini italiani) devono inoltrare l'istanza di ammissione al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio I- Affari Civili Internazionali, Via Arenula 70 - 00186 Roma, secondo le modalità prescritte dalla Direttiva 2003/8/CE.

REQUISITI

I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il reddito (art.76 T.U.S.G.) e la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 T.U.S.G.).

CATEGORIE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (art. 119 T.U.S.G.)

1. i cittadini italiani;
2. gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo;
3. gli apolidi;
4. gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; avverso la deliberazione del Consiglio, il Magistrato competente può agire per decreto (artt. 126 e 136 T.U.S.G.).

L'ammissione di persone giuridiche (C.G.U.E., sent. 22 dicembre 2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 T.U.S.G.) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente.

CONDIZIONI AMMISSIONE AL BENEFICIO: REDDITO

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile (ovvero il reddito al netto della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili) non superiore a **euro 11.493,82** (D.M. 16.01.2018). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76 co. 3 T.U.S.G.); pertanto confluiscono nel calcolo del reddito anche tutti gli introiti percepiti con carattere di non occasionalità (Cass., sez. IV pen., sent. 36362/2010). Vanno dunque calcolati anche gli assegni di mantenimento, le pensioni e le indennità; i sostegni economici erogati da Enti Locali; i proventi sostitutivi di reddito e i risarcimenti per lucro cessante (es.: indennità di disoccupazione o mobilità); la diaria per migranti (cd. Pocket money) e ogni altra diversa entrata, compresi i proventi da lavoro irregolare.

Se l'istante convive con altri familiari (anche more uxorio), il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente

convivente della famiglia (art. 76 co. 2 T.U.S.G.); la convivenza non è interrotta da detenzione in carcere o da soggiorno in comunità terapeutiche.

Un reddito familiare inesistente non è di norma verosimile, essendo un reddito minimo indispensabile alle più elementari esigenze di vita; è onere dell'istante giustificare la veridicità dell'assunto, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare convivente.

Non si tiene conto del reddito percepito del familiare convivente se questo è in conflitto con l'istante, mentre si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità, ovvero: il diritto al nome, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria, alla protezione contro prodotti e azioni che attentino al proprio corpo (a eccezione degli interventi chirurgici), all'immagine, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione e all'identità personale.

Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente more uxorio (L. 11 gennaio 2018, n. 4) e, nei soli procedimenti penali, per le vittime di delitti contro la persona (art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93).

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo ove:

- ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo
- ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato
- ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.

Le istanze possono essere presentate:

- **per via telematica esclusivamente dagli Avvocati**, previa autenticazione della firma del richiedente



Per la scelta del difensore, è possibile consultare l'elenco degli Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato tenuta dal Coa di Tivoli.

- **personalmente dall'interessato** allegando fotocopia di un documento di identità valido.
- **a mezzo di raccomandata a.r.** allegando fotocopia del documento di identità dell'interessato.

COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA

1. valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
2. emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
 - accoglimento della domanda
 - non ammissibilità della domanda
 - rigetto della domanda
3. trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

COSA SI PUÒ FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Aggiornamento del 05.10.2020